



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

N. 2 DEL 06/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.-

L'anno duemilaventitre, addì sei, del mese di aprile, ore 12:40, in Pont Canavese, nel palazzo municipale, il Commissario Straordinario dott. Paolo Cosseddu, presente in sede, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Nicoletta Blencio, che partecipa alla seduta in videochiamata whatsapp, ha adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto il Decreto Prefettizio prot. n.2023002064- Area II datato 26.02.2023 con il quale il Prefetto di Torino, nelle more dell'emanazione del Decreto Presidenziale di scioglimento, ha provveduto a sospendere il Consiglio Comunale di Pont Canavese, nominando contestualmente Commissario Prefettizio, per la provvisoria amministrazione dell'Ente, il Viceprefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu con l'attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il Decreto Prefettizio pari numero datato 01.03.2023 con il quale, il Prefetto di Torino, ha successivamente nominato Sub-Commissario la dott.ssa Anna Ballan per coadiuvare il Viceprefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu nell'espletamento dell'incarico e in sua sostituzione in caso di assenza e/o impedimento;

Visto il D.P.R. datato 17.03.2023 Prot. n.2023-002064 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale con la contestuale nomina a Commissario Straordinario del Comune di Pont Canavese del Vice Prefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu per la provvisoria gestione dell'Ente;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato che il Ministero dell'Interno, con Decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n.295 del 19.12.2022, rendo noto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, con il quale viene ulteriormente prorogato al 30 aprile 2023 l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento della TASI all'IMU, istituendo la "nuova IMU";

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n.160/2019;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopradde​tta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, co​sì come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unita​ immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attivita​ di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Considerato che il Comune puo​ modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che puo​ raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilita​ di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilita​ per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facolta​ per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, co​sì qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilita​ per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre risultano esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Rilevato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le socie​ agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprie​ collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Tenuto conto che il Comune di Pont Canavese ricade in area montana e, pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia prima richiamata, i terreni agricoli presenti sul territorio comunale sono esenti dall'imposta IMU;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto l'art.108 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ([GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30](#)) in vigore dal 15/08/2020 che ha previsto la possibilità di applicare la maggiorazione TASI anche agli immobili di categoria D;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022 che, prevede che, limitatamente all'anno 2022, l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia è ridotta al 37,5 per cento;

Visto l'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertito nella L. 215/2021 che stabilisce che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

Considerato pertanto che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2023 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille
Terreni agricoli	0 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (impianti idroelettrici, banche e loro pertinenze)	11,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille

Visto:

- l'art 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, in base al quale a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;
- il comma 757 del medesimo articolo, dove si afferma che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- che lo stesso decreto di cui al comma 756 deve stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Considerato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23.07.2020, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000;

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., pareri allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille
Terreni agricoli	0 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (impianti idroelettrici, banche e loro pertinenze)	11,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15 *bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2023, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2023;

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.-

C.C. n. 2/2023

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dott. Paolo Cosseddu
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Nicoletta Blencio
Firmato digitalmente

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicoletta Blencio